SENT. N. 321/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Claudio CHIARENZA	Presidente
Cristiano BALDI	Consigliere Relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24727** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

G.M.D., nata a ***omissis*** il ***omissis***, c.f.

omissis, e ivi residente in via ***omissis***;

A.D., nato a ***omissis*** il ***omissis***, c.f.

omissis, e residente in ***omissis*** via ***omissis***.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore ed il rappresentante del Pubblico ministero (PM).

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione 8 maggio 2026, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati esercitando l'azione revocatoria ai sensi

dell'art. 73 del Codice di giustizia contabile e dell'art. 2901 del Codice civile, affinché sia dichiarato inefficace nei confronti del Comune di Noasca (TO) il contratto di vendita stipulato il 21 marzo 2025 dinanzi al notaio dottoressa Martina Pizzo, repertorio n. ***omissis***, registrato il 7 aprile 2025 con il numero ***omissis***, con il quale la convenuta G.M.D. ha ceduto al marito A.D., riservandosi il diritto di usufrutto generale e vitalizio, il diritto di nuda proprietà sull'immobile di categoria A/3 – abitazione di tipo economico sito in ***omissis*** in via ***omissis***, n. 4, identificato al foglio ***omissis***, particella ***omissis***, sub.. ***omissis***, piano T-1 di cinque vani e con una superficie catastale totale di 83 mq e una rendita di euro 206,58.

Il corrispettivo veniva pattuito in euro 12.000,00.

Sotto il profilo del credito da tutelare, la Procura regionale ha richiamato l'azione di responsabilità amministrativa in corso di esercizio a carico della G. (atto di citazione depositato in data 18 giugno 2026), con la contestazione di un danno erariale complessivamente pari ad euro 438.275,78 per il quale è già stato notificato all'interessata un invito a fornire deduzioni ed in relazione al quale la Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con ordinanza n. 13 del 23 aprile 2026 (depositata il 7 maggio 2026), ha già disposto il sequestro conservativo di altri beni della convenuta, risultati, tuttavia, incapienti rispetto all'entità del danno contestato.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, la convenuta M.D. G., quale responsabile dei servizi economici, finanziari e amministrativi del Comune di Noasca, nel periodo dal 2019 al 2023, si sarebbe illecitamente appropriata di risorse finanziarie di tale ente mediante:

- l'esecuzione, dal conto corrente del Comune, di indebiti bonifici bancari

verso il proprio conto corrente per l'importo complessivo di euro 161.335,64;

- l'esecuzione, dal conto corrente del Comune, di pagamenti verso soggetti terzi per finalità private estranee alle esigenze pubbliche dell'Ente per l'importo complessivo di euro 53.794,78;
- l'esecuzione di prelievi di denaro in contanti senza alcuna giustificazione, ovvero con giustificazioni false o, comunque, senza alcuna rendicontazione per l'importo complessivo di euro 66.836,27;
- la percezione di emolumenti stipendiali indebitamente superiori a quelli spettanti in ragione dell'attribuzione di indennità non dovute, della variazione artificiosa degli importi indicati nei mandati e negli ordini di pagamento correlati ai cedolini paga, nonché l'indebito pagamento da parte dell'Ente dei ratei di un finanziamento personale oggetto della cessione del quinto dello stipendio senza l'applicazione della relativa ritenuta per un importo complessivo di euro 53.995,26.

In relazione ai fatti sopra descritti, la Procura ha ricordato l'avvenuto rinvio a giudizio della convenuta G., in data 23 maggio 2025, per i reati di peculato continuato e aggravato (artt. 81 cpv, 314 e 61 n. 7 c.p.) e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, continuato e aggravato (artt. 81 cpv, 615-*ter* commi I, II e III, 61 n. 2 c.p.).

Inoltre, sempre sotto il profilo del credito azionato, la Procura contabile ha ricordato le seguenti ulteriori condotte attribuite alla convenuta G. foriere di danno erariale a danno del comune di Noasca:

- mancato versamento dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità per un importo complessivo di euro 395,96;
- mancato pagamento di tasse automobilistiche e di canoni per l'uso di

acqua pubblica, con conseguente onere a carico del Comune per il pagamento di sanzioni e interessi di mora per un importo complessivo di euro 466,11.

Infine, la Procura ha contestato alla convenuta il danno erariale, sotto molteplici profili, derivante dalle condotte sopra descritte (disservizio per esercizio illecito delle pubbliche funzioni; disservizio da carenze riscontrate nella gestione del servizio di stato civile; disservizio per i costi sostenuti per l'accertamento delle condotte illecite).

Sotto il profilo della lesione della garanzia patrimoniale, l'attore ha evidenziato come la convenuta, venuta a conoscenza degli accertamenti di natura penale svolti nei suoi confronti, avesse effettuato plurimi atti dispositivi del proprio patrimonio in evidente pregiudizio del credito erariale, non essendo stata rinvenuta la relativa controprestazione finanziaria in sede di sequestro: ciò dimostrerebbe, quindi, la piena consapevolezza della convenuta di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del credito.

Quanto alla posizione del terzo A.D., acquirente della nuda proprietà, la Procura rammenta come la consapevolezza del pregiudizio derivante dall'atto dispositivo possa presumersi sulla base del rapporto di coniugio e, in ogni caso, sia dimostrata dalla presenza dello stesso A. in occasione della perquisizione domiciliare eseguita dalla PG nel corso delle indagini penali.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Nessuno è comparso per i convenuti, risultati non costituiti.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Considerato in diritto

1. La domanda merita accoglimento.

2. Preliminarmente, stante la ritualità delle notifiche a mani, va dichiarata la contumacia dei convenuti G.M.D. e A.D.

3. La fattispecie all'esame del Collegio riguarda l'accertamento della sussistenza delle condizioni fondanti la domanda revocatoria promossa da parte pubblica, domanda volta alla dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita immobiliare stipulato dai convenuti in data 21 marzo 2025, con il quale la G.M.D. ha ceduto al marito A.D.

la nuda proprietà dell'abitazione sita in ***omissis*** in via ***omissis***.

3.1 Ai sensi dell'articolo 2901 c.c., applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 73 c.g.c., "*il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:*

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".

Presupposti dell'azione revocatoria, pertanto, sono l'esistenza di un atto dispositivo (*id est*, un atto negoziale con cui il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo un diritto o assumendo un obbligo), il pregiudizio per le ragioni creditorie derivante dalla modificata consistenza quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore (c.d. *eventus damni*), la

consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore (c.d. *scientia o consilium fraudis*) e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipe consapevolezza del terzo (c.d. *partecipatio fraudis*), diversamente tutelato ove in buona fede.

4. Così inquadrata l'azione in termini generali, si può passare all'esame dei singoli presupposti.

4.1 In ordine al credito tutelato, occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "*in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate*" (Cass. 06/10/2023, n. 28141; cfr. anche Cass. 15/02/2023, n. 4668 e Cass 19/02/2020, n. 4212).

Ciò che conta, quindi, sulla base della medesima giurisprudenza, è che non si tratti di credito manifestamente infondato, essendo sufficiente "*l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva*" (Cass. 22/04/2026, n. 10733; cfr. altresì Cass. n. 11755/18, secondo cui "*Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo,*

liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata").

Tale conclusione appare coerente con la natura dell'azione revocatoria, non determinante l'invalidità dell'atto ma semplicemente la sua inopponibilità al creditore procedente.

4.2 Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, e nei limiti ivi rappresentati, va ritenuta l'esistenza del credito azionato dal requirente quale presupposto dell'azione revocatoria esperita.

4.2.1 A tale conclusione milita, in primo luogo, la valutazione di sussistenza del *fumus boni iuris* già operata da questa stessa Sezione giurisdizionale con l'ordinanza n. 13 del 23 aprile 2026 con cui è stato confermato il sequestro conservativo *ante causam* nei confronti di G.M.D.

fino alla concorrenza di euro 438.275,78.

4.2.3 Sotto altro profilo, il credito per la cui tutela è esperita l'azione al vaglio, appare sufficientemente provato, ai fini dell'azione esercitata, dalla documentazione probatoria versata in atti e compendiata nelle annotazioni di PG da cui emerge la più che verosimile esistenza delle condotte appropriative poste in essere dalla convenuta G. e dei danni che ne sono derivati al

comune di Noasca.

Ci si riferisce, in particolare, alle annotazioni di PG in atti e relativi allegati, da cui emerge come verosimile l'esistenza, per le voci di danno di più rilevante importo, di bonifici di denaro indebitamente diretti dal Comune sul conto corrente personale (per euro 161.335,64), di pagamenti verso terzi per finalità private estranee al Comune (per complessivi euro 53.794,78, destinati

all’acquisto di beni privati, rinvenuti nelle abitazioni della convenuta G. in sede di perquisizione di PG) e di prelievi in contanti dal conto dell’Ente con la specificazione di causali non pertinenti (per euro 66.836,27). Proprio la continuità dell’attività illecita posta dalla dipendente comunale (tra il 2019 ed il 2023) rende parimenti non pretestuose le voci creditizie afferenti ai danni da disservizio subiti dal Comune danneggiato (per complessivi euro 101.451,72).

4.2.4 Da ultimo, va richiamato il rinvio a giudizio in sede penale per i reati di peculato aggravato (artt. 81 cpv, 314 e 61 n. 7 c.p.) e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, continuato e aggravato (artt. 81 cpv, 615 ter commi I, II e III, 61 n. 2 c.p.).

5. Così acclarata la plausibilità del credito oggetto di pregiudizio, occorre procedere all’esame delle ulteriori condizioni dell’azione.

5.1 Con riguardo al pregiudizio per le ragioni creditizie derivante dalla cessione della nuda proprietà operata dalla sig.ra G. in favore del marito A.D., occorre ricordare che “*condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità*” (Cass. n. 10298 del 18/04/2025).

Non occorre, pertanto, e necessariamente, una modifica quantitativa del patrimonio del debitore, essendo sufficiente una variazione qualitativa che possa eludere la garanzia patrimoniale o, quantomeno, rendere più difficoltosa

la tutela del credito assicurata dal patrimonio del debitore: il pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al mero pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice (cfr. Cass. n. 16464 del 15/07/2009). Detto in altri termini, "*condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità*" (Cass. 29/3/1999, n. 2971).

Nella fattispecie in esame ciò si determina considerando la fuoriuscita dal patrimonio del debitore di un bene immobile (definitiva con la riunione di usufrutto e nuda proprietà alla morte del primo ma operante fin d'ora in termini di piena proprietà immobiliare), facilmente aggredibile, a fronte di una somma in contanti facilmente occultabile e, infatti, non più rinvenuta nelle consistenze finanziarie della convenuta G. (cfr. annotazione Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino avente ad oggetto gli accertamenti patrimoniali compiuti nei confronti della convenuta G. M.D.).

Tanto basta a ritenere che la cessione della nuda proprietà operata dalla G. in favore del marito A. abbia determinato un pregiudizio, nell'ampio concetto di pregiudizio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, per la futura tutela delle ragioni del creditore procedente in revocatoria, avendo sottratto un bene immobile alla garanzia del credito.

Né tale pregiudizio può ritenersi eliso dalla precedente concessione di un sequestro conservativo atteso che, come affermato dal requirente e comprovato dagli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza, il patrimonio della convenuta non è risultato in alcun modo capiente rispetto all'entità del credito tutelando.

5.2 Quanto all'elemento soggettivo, occorre in primo luogo individuare il momento del sorgere del credito.

A tal fine, è sufficiente ricordare che "*nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito*" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020).

Ciò posto, nella fattispecie in esame è indubbio che il credito da fatto illecito sia sorto, quantomeno secondo la prospettazione attorea, tra il 2019 ed il 2023, data dei comportamenti illeciti imputati alla convenuta G.

Il credito, pertanto, sorge ampiamente prima rispetto all'atto di cessione della nuda proprietà avvenuta solo nel marzo 2025, ciò che incide, naturalmente, sulla valutazione dell'elemento soggettivo che connota l'autore dell'atto dispositivo ed il terzo.

Ancora, occorre ricordare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (contenente il riferimento ai reati penali commessi a danno del comune di Noasca) emesso il 29 gennaio 2025: è indubbio, pertanto, che la debitrice G.M.D., all'atto del trasferimento della nuda proprietà al

marito (marzo 2025), fosse non solo pienamente consapevole dell'esistenza del credito risarcitorio del comune di Noasca ma si sia preordinatamente diretta alla lesione della garanzia patrimoniale a danno del creditore stesso.

Milita a tale conclusione, oltre alla stretta consequenzialità temporale tra la notifica del rinvio a giudizio e l'atto dispositivo, l'esistenza di altri comportamenti o atti dispositivi, posti in essere dalla convenuta e inequivocabilmente diretti all'occultamento del proprio patrimonio. In particolare, ci si riferisce alla percezione del TFR per euro 67.268,14 di cui non si è rinvenuta traccia alcuna nelle consistenze finanziarie della convenuta ed alla quasi contestuale (all'atto oggetto della presente azione) cessione, ad altro soggetto terzo, di un diverso immobile sito in ***omissis*** in via ***omissis***

senza che, anche di questa provvista finanziaria, sia stata trovata alcuna traccia nelle consistenze finanziarie e patrimoniali della G.

5.3 Da ultimo, trattandosi di atto di titolo oneroso, occorre indagare la posizione del terzo, il convenuto A.D.

Sul punto giova premettere che "*quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato*" (Cass. n. 16221 del 18/06/2019). Sulla base di tale orientamento, questo giudicante ritiene che la consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditizie possa estendersi senza dubbio alcuno al

convenuto A.

Occorre considerare, in primo luogo, che questi era il coniuge della G., non legalmente separato, e che, pertanto, il trasferimento tra coniugi della nuda proprietà appare privo di giustificazione, potendo ragionevolmente considerarsi quale comune tentativo di occultare il proprio patrimonio.

Lo stesso A., d'altra parte, era presente all'atto della perquisizione di PG nel corso della quale sono stati sequestrati numerosi beni mobili indebitamente acquistati dalla G. con pagamenti provenienti dal comune di Noasca: è quindi del tutto ragionevole ritenere che anche il convenuto A. fosse consapevole dell'esistenza di un credito risarcitorio e partecipe dell'intento di eludere la garanzia patrimoniale in danno dei creditori.

6. Conclusivamente, gli elementi sopra delineati, in un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti, depongono a favore della domanda proposta dalla Procura regionale, che il Collegio, ai sensi degli artt. 2901 e ss. cod. civ., ritiene pertanto fondata.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Dichiara inefficace nei confronti del Comune di Noasca, il contratto di vendita stipulato il 21 marzo 2025 dinanzi al notaio dottoressa Martina Pizzo, repertorio n. ***omissis***, registrato il 7 aprile 2025 con il numero ***omissis***, con il quale G. M.D. ha trasferito al marito A.D., riservandosi il

diritto di usufrutto generale e vitalizio, il diritto di nuda proprietà sulle porzioni immobiliari censite al catasto fabbricati del Comune di ***omissis*** al foglio 13, particella 202, sub. 5, via ***omissis***, piano T-1, categoria A/3, classe 1, vani 5, superficie catastale totale 83 mq.

Condanna G.M.D. e A.D., in solido tra loro,

al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 1.503,58 (millecinquecentotre/58).

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2026.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Cristiano BALDI	Claudio CHIARENZA
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 09/11/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Claudio CHIARENZA

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/11/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente